

SCHEMA

CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DA PARTE DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA

Con la presente scrittura tra

Il Comune di MONZA - qui di seguito "Comune"- con sede in Monza ,
Piazza Trento e Trieste - Codice fiscale.....
rappresentato dal Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione
Economica e Tributi - Pontiggia Dott. Luca

e

la BANCA/l'INTERMEDIARIO FINANZIARIO..... - d'ora innanzi
"la Banca/l'Intermediario Finanziario"- con sede in
Via.....Codice Fiscale.....
rappresentata/o dal Sig.....

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e, in particolar modo, l'accesso al credito da parte delle ditte fornitrici di beni, lavori e servizi al Comune di Monza, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi in cui versa il sistema economico mondiale dalla fine dell'anno 2008;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare, di concerto, strategie a favore delle imprese, finalizzate a favorire l'accesso al credito, anche mediante lo strumento della cessione e certificazione crediti previsto dalla recente normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19/5/2009, Decreto Legge n. 194/2009);
- che l'art. 9 c. 3-bis del citato D.L. 29/11/2008 n. 185 convertito nella Legge 28/1/2009 n. 2, così come modificato dall'art. 1 c. 16 del Decreto Legge 30/12/2009 n. 194 - decreto "mille proroghe"-, a sua volta convertito con modificazioni dalla Legge 26/2/2010 n. 25, prevede che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili" maturati nei confronti degli enti locali per somministrazioni, forniture ed appalti, possano presentare, entro il 31 dicembre 2010, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello Allegato al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 e s.m.i.;
- che la Giunta Comunale di Monza con provvedimento n. 418 del 1/6/2010 ha deliberato lo schema di Convenzione per il sostegno dell'accesso al credito da parte dei fornitori del Comune di Monza, disciplinandone le condizioni e le modalità operative e relative certificazioni;
- che la Convenzione si configura, quindi, come intervento a fronte dell'attuale crisi economica caratterizzata da una scarsa propensione nell'erogazione del credito e dai vincoli di finanza pubblica sempre più stringenti - Patto di Stabilità Interno- ed è diretta a favorire l'apporto in tempi brevi della liquidità alle Imprese che lavorano per il Comune;

- che il Comune, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del Procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal Dirigente del Settore Bilancio del Comune di Monza, restando esclusi dal riconoscimento della cessioni i crediti che, per qualsivoglia causa, non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore;
- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dal Comune, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese cedenti, con le modalità concordate negli atti di cessione;
- che la Banca/l'Intermediario Finanziario.....ha espresso, con nota..... in data.....(Protocollo n.....), la propria disponibilità ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune di Monza che ne faranno richiesta e le cui istanze perverranno al Comune entro il 31/12/2010 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti del medesimo Comune, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere degli 8 mesi decorrenti dalla data della notifica al Comune della cessione, data in cui si considererà completato a tutti gli effetti l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione;
- che con la citata nota.....del.....la Banca/l'Intermediario Finanziario si è dichiarata/o disposta/o ad acquistare i crediti dei fornitori del Comune, purché certificati, per un importo unitario di cessione pro soluto di crediti almeno pari ad euro 40.000,00 (anche quale somma di crediti di importo unitario inferiore) applicando una commissione di sconto compresa tra% e il% del valore certificato dei crediti.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La Banca/l'Intermediario Finanziario, nell'ambito del presente accordo, si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, servizi, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" del Comune di Monza, contratti di cessione di crediti "pro soluto" di importo almeno pari a 40.000,00 euro (anche quale somma di crediti di importo unitario inferiore), purché certificati, vantati dalle imprese fornitrici nei confronti del Comune medesimo.

Il Comune provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla Convenzione i crediti che, per qualsivoglia causa, non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le Imprese titolari di crediti nei confronti del Comune rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1) della presente Convenzione potranno richiedere alla Banca/all'Intermediario Finanziario la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca/Intermediario Finanziario si riserva, comunque, di non accettare la richiesta nelle ipotesi marginali di ritenuta inammissibilità da segnalare preventivamente al Comune.

A tal fine, il creditore potrà presentare entro il 31/12/2010, così come previsto dalla Legge n. 2/2009, dal Decreto MEF 19/05/2009 e dal D.L. n. 194/2009, al Comune di Monza - Servizio Bilancio e Programmazione Economica, istanza di certificazione secondo le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF, con l'indicazione della Banca/Intermediario finanziario prescelta/o. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura, servizio o lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche previste dalla normativa vigente verranno effettuate da parte del Servizio Bilancio e Programmazione Economica del Comune innanzitutto ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inoltrato/i da parte del Responsabile del Procedimento, poi verranno effettuate anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione; verranno effettuate inoltre le verifiche previste nella normativa anche secondaria - incluse la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009 n. 29 relativa all'articolo 48-bis del DRP n. 602/1973. Effettuate le verifiche, il Dirigente del Servizio Bilancio e Programmazione Economica certificherà, entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del Decreto MEF 19/05/2009 e degli artt. **72-bis** e **48/bis** del D.P.R. n. 602/1973, oppure certificherà l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che il Comune procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando escluse tutte le eventuali ulteriori voci come ad esempio gli interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti del Comune.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui il Comune effettuerà il pagamento alla Banca/all'Intermediario Finanziario, il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca/all'Intermediario Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione (la data massima per il pagamento sarà entro 8 mesi dalla data della notifica della cessione del credito e a tale data si considererà completato, a tutti gli effetti, l'iter di cessione dei crediti avviato con la certificazione).

Ad avvenuta notifica della cessione del credito al Comune di Monza, la banca/l'intermediario finanziario considererà estinto il rapporto con il fornitore relativamente all'importo della cessione medesima, anche ai fini dell'utilizzo del "castelletto" di credito concesso allo stesso.

Si precisa che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e la cessione dovrà essere formalizzata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da notificarsi al Dirigente del Servizio

Bilancio e Programmazione Economica del Comune, nelle forme previste dalla legge, che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della Circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 29 dell'8/10/2009, inviando alla Banca/Intermediario Finanziario cessionaria/o (entro 45 giorni dalla notifica della cessione del credito) un'accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione -Allegato 1-.

Gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'Impresa che ha ceduto il credito, secondo le modalità concordate con gli atti di cessione. In particolare, la commissione di sconto applicabile dalla Banca/Intermediario Finanziario sarà una percentuale compresa tra il% ed il% del valore dei crediti certificati, fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente tra la Banca/Intermediario finanziario e le imprese fornitrici.

Restano a carico dell'Impresa che ha ceduto il credito gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc....

Le eventuali spese istruttorie, di registrazione e di tenuta conto, ecc., sempre a carico del fornitore cedente, sono quantificate in euro.....

La Banca/l'Istituto Intermediario cessionaria/o, relativamente ai crediti certificati in modo positivo, non intraprenderà nei confronti del Comune, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (entro 8 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di cessione dei crediti avviato con la certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta, quindi, oneri o interessi a carico del Comune di Monza nei confronti della Banca/dell'Intermediario Finanziario cessionaria/o fino alla scadenza indicata nella certificazione.

Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto, rispetto alla scadenza indicata nella certificazione rilasciata dal Comune, la Banca/l'Intermediario Finanziario applicherà al Comune, dalla data di scadenza indicata nella certificazione e fino allo scadere del 12° mese dalla data di notifica della cessione, interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese base 360 rilevato sul sole 24 Ore del giorno maggiorato di uno spread pari a Annuo, da versarsi mensilmente in via posticipata.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha validità per tutte le richieste di certificazione crediti presentate al protocollo del Comune fino al 31/12/2010 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti, anche in relazione ad eventuali modifiche normative che prevedano la possibilità di presentare istanza di certificazione del credito successivamente al 31/12/2010. Restano salve

le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate nell'ambito di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le parti possono recedere dal presente accordo in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione, con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la Convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPESSA

Le parti convengono che, ove il Comune non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione e comunque entro i 12 mesi dalla data della notifica al Comune della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali il Comune abbia già rilasciato le relative certificazioni .

Letto, approvato e sottoscritto

Monza, lì.....

Per il Comune di Monza
Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi -
Pontiggia Dott. Luca
.....

Per la Banca /l'Intermediario Finanziario
.....
.....